

Comune di Castiglione della Pescaia

Provincia di Grosseto

Oggetto: Parere su salvaguardia equilibri di bilancio e variazione di bilancio

Il sottoscritto Maurizio Antonio Fontanini, in qualità di Revisore unico del Comune di Castiglione della Pescaia, nominato con Delibera C.C. n. 44 del 22.06.2015, il 27 luglio 2016 ha espresso il parere sotto riportato riguardante quanto in oggetto.

Vista la proposta di deliberazione sottoposte all'organo di revisione relative alla salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'anno 2016;

Richiamata la delibera consiliare n. 34 del 14.04.2016, relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2016-2018;

Richiamata la delibera consiliare n. 38 del 05.05.2016, relativa all'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2015.

Visti gli articoli 193 e 194 del d.lgs. 267/2000;

Visto il principio applicato della programmazione allegato 4/1 al dlgs.118/2011;

Visti il principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011;

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;

Verificato:

che è stato applicato l'Avanzo vincolato per spese di investimento pari a € 13.388,96;

che complessivamente l'Avanzo vincolato applicato alla spesa corrente ammonta a € 64.224,92, mentre quello applicato alla spesa in conto capitale ammonta a € 318114,21, per un totale di € 382.114,21;

che le variazioni triennali di competenza sono le seguenti:

	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione
2016		
Entrate	1.137.355,96	178.324,35
Uscite	(-)1.631.567,88	(-)672.536,27
2017		
Entrate	0	0
Uscite	(-)545.000	(-)545.000
2018		

Entrate	0	0
Uscite	0	0
Totale Variazioni nette	(-)1.039.211,92	(-)1.039.211,92

che le Variazioni di cassa per il 2016 ammontano a € 1.481.829,19, di cui per Entrate € 1.971.220,33 in aumento e € 489.391,14 in diminuzione, mentre per Uscite € 2.717.040,12 in aumento e € 1.235.210,93 in diminuzione;

che risulta rispettato il saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali;

che risulta il contenimento delle spese di personale rispetto al valore medio 2011-2013.

Considerato che:

a) l'art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che:

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

b) il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, prevede tra gli atti di programmazione "lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno", disponendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;

c) l'articolo 175, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000 fissa al 31 luglio il termine per l'assestamento generale di bilancio;

d) il principio applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, ed in particolare il punto 3.3 relativo all'accantonamento al FCDE, il quale prevede che *al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si procede "vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione"*;

Accerta

1. la coerenza della previsione di competenza e di cassa con gli obiettivi del patto di stabilità interno 2017/2019
2. l'adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato d'amministrazione.

Esprime

3. parere favorevole sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio;
4. parere favorevole alla variazione del bilancio per l'esercizio finanziario in corso così riassunta

Il Revisore

